



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **10 gennaio 2014** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 120 dell'11 novembre 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 5 novembre 2011 dal Comune di Andora, ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 83/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 5 novembre 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 120/2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 novembre 2013 con il n. 0003605 – 13.11.2013 – SC _ LIG - T85 – A, il

Sindaco del Comune di Andora ha inviato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità di applicare ai dipendenti della Società in house "A.M.A. S.r.l.", interamente partecipata dal Comune ma che non ha conseguito nell'esercizio 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, il nuovo contratto collettivo nazionale e di procedere alle trattative di secondo livello per la contrattazione a livello locale. Ciò in quanto l'art. 3-bis₆ d.l. 138/2011 prevede comunque l'obbligo per le società in house di adottare provvedimenti attuativi <<delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria>>.

Su proposta del relatore, stante la presenza di un emendamento proposto nel corso dell'iter parlamentare relativo all'approvazione della Legge di Stabilità 2014 avente ad oggetto proprio la fattispecie in questione, la discussione in camera di consiglio, iniziata durante l'adunanza del 4 dicembre 2013, si è protratta in quelle successive, tenutesi il 17 dicembre 2013 e il 10 gennaio 2014.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7₈ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'applicazione di disposizioni perseguenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica costituito dalla razionalizzazione della spesa

degli enti partecipati dagli enti locali, nell'ambito del più generale processo di revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*).

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

L' art. 4_{11,12} d.l. 06.07.2012 n. 95, conv. in l. 7.08.2012 n. 135, stabiliva che <<a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1 [e cioè le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90%] ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti [quindi anche di quello fissato dal comma 11]; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati>>.

L'art. 3 bis₆ d.l. 13.08.2011 n. 138, conv. in l. 14.09.2011 n. 148 prevede invece che <<le società affidatarie in house ... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria>>.

Il Comune di Andora chiede di sapere se l'art. 4 L. 135/2012, in quanto norma successiva rispetto all'art. 3 bis L. 148/2011 consenta o meno alle società che abbiano un fatturato nei confronti della P.A. inferiore al 90% di procedere ai rinnovi contrattuali, richiamando il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, con nota 17.01.2013 n. 946 aveva specificato che <<*dalla legislazione in questione non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva né vincoli normativi a quella nazionale*>>.

La questione, peraltro, assume una diversa prospettiva alla luce della Legge di stabilità 2014, appena approvata.

Infatti, mentre l'art. 1_{562a}) l. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato l' art. 4₁₁ d.l. 95/2012, l'art. 1₅₅₇ della stessa legge, modificando l'art. 18_{2-bis} l. 6.08.2008 n. 133, ha infatti innovativamente sancito che <<le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale. Si applicano altresì le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di **contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria** e per consulenze, attraverso misure di **estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria**. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ... **le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione** dei citati vincoli assunzionali e di **contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti**>>.

Quest'ultima norma si inserisce all'interno di quella rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica ormai intrapresa da anni (iniziata, precisamente, con l'art. 9 l. 122/2010) e volta a conseguire gli obiettivi di riduzione del debito fissati dal Governo, che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, estende alle società partecipate un divieto di contenuto analogo a quello già previsto per gli enti locali al fine di perfezionare, completandola, l'opera di congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego, cristallizzando così le spese di personale.

Nel caso di specie, trattandosi di una società che gestisce servizi pubblici a rilevanza economica quali quello di farmacia e portuale, dovrà essere onere del Comune di Andora quello di emanare puntuali provvedimenti che consentano di attuare quello che ormai è divenuto un obbligo imperativo di legge.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Andora.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nelle camere di consiglio del 4 dicembre e 17 dicembre 2013 e del 10 gennaio 2014.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata il 13 Gennaio 2014

Per Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Claudio Di Marino)